

GRANDI RISCHI

- Articolo a pag. 16** **Antincendio, cosa cambia negli ospedali con la nuova regola tecnica** - Il decreto ministeriale 19 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 e ha per oggetto "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". Il provvedimento, in vigore dal 24 aprile 2015, stabilisce i tempi di messa a norma delle strutture sanitarie totalmente o parzialmente da adeguare. Gli allegati I e II sostituiscono rispettivamente i titoli III (strutture esistenti) e IV (strutture ambulatoriali) del D.M. 18 settembre 2002, mentre l'allegato III introduce il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza che deve essere attivo durante il periodo necessario per l'adeguamento antincendio delle strutture. Nel servizio, viene presentato il quadro normativo completo dei dettagli operativi e degli indirizzi applicativi della recente circolare ministeriale del 28 ottobre 2015. Una tabella sinottica riassume i contenuti della nuova e della vecchia normativa.
- Articolo a pag. 87** **Approvate le nuove norme tecniche per la sicurezza del gas** - Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione del gas". È questo il titolo del decreto interministeriale del 30 settembre 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2015 (Serie Generale n. 282), con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, diverse norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione del gas.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Articolo a pag. 63** **Ancoraggi permanenti, l'Unione europea conferma la correttezza del percorso italiano** - Stop alle controversie sull'applicazione della norma UNI EN 795:2012 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio». La decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 della Commissione del 24 novembre 2015, ha, infatti, posto fine all'utilizzo di dispositivi di tipo "non permanente" qualora vengano lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi, facendo chiarezza sulla distinzione tra caratteristiche che debbono possedere i dispositivi "permanent" e quelle dei "non permanent".
- Articolo a pag. 69** **Dal MinLavoro cinque nuovi chiarimenti dedicati alla prevenzione e alla sicurezza** - Con la pubblicazione lo scorso 2 novembre di cinque nuovi interpelli, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni interessanti chiarimenti su diversi profili problematici della complessa disciplina antinfortunistica, concentrando in questa occasione l'attenzione sul regime della sorveglianza sanitaria, la formazione, la delega di funzioni e l'applicazione del D.P.R. n. 177/2011 in materia di luoghi confinati o sospetti d'inquinamento al lavoro in ambito portuale. Vediamo, nel dettaglio, i quesiti e le risposte motivate del dicastero competente.
- Articolo a pag. 75** **Le misure preventive e protettive per gli interventi sulle coperture** - Le misure di sicurezza da adottare per eseguire gli interventi su coperture successivi alla costruzione dell'opera devono tener conto dei contenuti del fascicolo previsto dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 81/2008, se applicabili. Fra le altre cose, di particolare importanza è il capitolo II con l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliarie, necessarie alle attività di manutenzioni ordinaria e straordinaria e gli altri interventi successivi già previsti o programmati. Non esistendo, a livello nazionale, una legislazione che regolamenti questo tipo di attività è necessario far riferimento ai disposti regionali (ove presenti) e, in via volontaria, alla norma UNI 11560: 2014 "Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione".

Il caso a pag. 82

Valutazione dei rischi: le indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008 e le (future) linee guida - Il D.Lgs. n. 81/2008 ha apportato significativi cambiamenti all'attività di valutazione dei rischi aziendali, della quale il Documento di valutazione (Dvr) costituisce, nelle aspettative del legislatore, la sintesi più efficace. Il Dvr deve essere necessariamente ancorato a un contenuto minimo, in termini quali-quantitativi, adeguato alle situazioni di rischio professionale presenti sul luogo di lavoro; contenuto minimo al di sotto del quale svanisce e perde significato, nella valutazione dell'interprete, il mero adempimento formale dell'obbligo redazionale. È proprio in quest'ottica, e a conferma della stessa, che è intervenuto il D.Lgs. n. 151/2015 che, con l'articolo 20, comma 1, lett. e) e f) ha inserito il comma 3-bis dell'articolo 28 e sostituito il comma 6-quater dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo a pag. 90

Diagnosi energetiche nelle imprese i chiarimenti dal MISE ed ENEA - Partendo dalle domande più frequenti degli operatori in materia di diagnosi energetica, il Ministero per lo sviluppo economico, in collaborazione con ENEA, ha emanato la circolare 19 maggio 2015, allo scopo di fornire alle grandi imprese e alle imprese energivore una *road map* per eseguire la diagnosi energetica (*audit*) in conformità con le disposizioni introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tra i temi affrontati: l'individuazione dell'impresa ai fini della verifica dell'obbligo di *audit*; la definizione di sito produttivo e imprese multi-sito; l'individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi energetica e delle modalità tecniche per eseguire le diagnosi; il termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti; le sanzioni; la comunicazione dei risparmi ai sensi dell'articolo 7, comma 8, D.Lgs. n. 102/2014.

Articolo a pag. 94

Fonti rinnovabili: le principali norme tecniche - Le principali norme tecniche del CEI concernenti il settore delle rinnovabili riguardano sostanzialmente due ambiti: quello trasversale e quello specifico di ciascuna tecnologia. Le norme CEI 0-16 (connessione alle reti in MT/AT) e CEI 0-21 (connessione alle reti in BT) forniscono le prescrizioni di riferimento per la connessione degli impianti elettrici alle reti dei distributori, compendiando le esigenze di sicurezza e funzionalità delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e quelle degli utenti sia attivi sia passivi che vi si connettono.

AMBIENTE E RISORSE

Il caso a pag. 99

Delitti ambientali e D.Lgs. n. 231/2001: problematiche applicative - Tra i temi più "caldi" introdotti dall'entrata in vigore della legge n. 68/2015, soprattutto per le conseguenze in termini di responsabilità, c'è il rapporto tra le nuove disposizioni in tema di delitti ambientali e gli illeciti amministrativi delle persone giuridiche ex D.Lgs. n. 231/2001. Tanti gli spunti di riflessioni a partire dal non dare per scontato che le "responsabilità 231 si applichino solo ai delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 68/2015, all'adozione di modelli utili per scongiurare il rischio di coinvolgimento dell'ente per una contestazione relativa ai nuovi reati presupposto fino all'importanza della valutazione del rischio e dell'analisi degli scostamenti dalle conformità.